



12811-17

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 20/01/2017

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI

Dott. MARCO VANNUCCI

Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO

Dott. STEFANO APRILE

Dott. GAETANO DI GIURO

SENTENZA

- Presidente - N. 62/2017

- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE

- Consigliere - N. 12425/2016

- Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

N. 7 RUOLO U.D.

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

LOIELO RINALDO N. IL 02/12/1991

PAGANO FILIPPO N. IL 13/08/1991

avverso la sentenza n. 1374/2015 CORTE APPELLO di
CATANZARO, del 07/01/2016

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/01/2017 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

Udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dott. Gabriele Mazzotta, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Uditi, per il ricorrente Filippo Pagano, gli avvocati Alfredo Gaito e Armando Veneto, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

Udito, per il ricorrente Rinaldo Loielo, l'avvocato Giuseppe Gianzi (anche quale sostituto processuale degli avvocati Domenico Ioppolo e Salvatore Staiano) che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 18 gennaio 2016 la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 12 gennaio 2015 a definizione di procedimento svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato:

a) ha riconosciuto Rinaldo Loielo e Filippo Pagano responsabili, in concorso fra loro, della commissione, in Nicotera Marina e Rosarno il 23 febbraio 2013, dei delitti di illegale detenzione e di successivo porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo di fabbricazione artigianale (specificamente descritto nel capo di imputazione), celato all'interno del bagagliaio di autovettura (a bordo della quale tali persone viaggiavano percorrendo la pubblica via), con l'aggravante di avere commesso i fatti al fine di agevolare la cosca di 'ndrangheta denominata «*clan Mancuso*» e cosche collegate (artt. 110 cod.pen., 2 e 4, secondo comma, lett. a), della legge n. 895 del 1967, 7 della legge n. 203 del 1991);

b) ha condannato ciascuno alla pena di otto anni di reclusione ed euro 30.000 di multa; e ciò dopo avere ritenuto la sussistenza del medesimo disegno criminoso fra i due delitti (art. 81, secondo comma, cod.pen.), considerato più grave il delitto di illegale porto in luogo pubblico di tale esplosivo ed effettuato la diminuzione della pena (indicata in dodici anni di reclusione ed euro 45.000 di multa) per effetto del rito col quale si era svolto il processo di primo grado;

c) ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato ciascun imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed in stato di interdizione legale nel corso dell'esecuzione della pena detentiva.

2. La sentenza di primo grado aveva, invece: assolto gli imputati della commissione, in concorso, del delitto di detenzione dell'esplosivo (art. 2 legge n. 895 del 1967); ritenuto tali imputati responsabili, in concorso fra loro, del delitto di porto in luogo pubblico dell'esplosivo medesimo (art. 4, secondo comma, lett. a), della legge n. 895 del 1967); escluso quanto a tale delitto la sussistenza della, contestata, aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991; concesso a ciascun imputato circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante di cui all'art. 4, secondo comma, lett. a), della legge n. 895 del 1967; condannato pertanto ciascun imputato alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 18.000 di multa (a

tanto ridotta, per effetto del rito applicato, la pena di sette anni di reclusione ed euro 27.000 di multa).

3. Nel rigettare l'impugnazione da ciascun imputato proposta contro tale sentenza, la Corte di appello ha così esposto il proprio convincimento quanto alla responsabilità dei due imputati nella commissione dei due delitti: il 23 febbraio 2013 Filippo Pagano percorreva, alla guida della propria autovettura, recante il marchio «Smart», a bordo della quale era trasportato Rinaldo Loielo, la strada statale 18 nel territorio del Comune di Rosarno; i due, le cui conversazioni erano state captate nell'ambito di indagini preliminari nei confronti di Pantaleone Mancuso, capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta, attiva nel territorio di Vibo Valentia, erano stati fermati da personale della Polizia di Stato; Loielo, che deteneva un telecomando, aveva avvisato gli agenti che nel portabagagli dell'autovettura vi era una bomba; in effetti, in tale luogo venne trovato e sequestrato, contenuto in una scatola da scarpe, un ordigno esplosivo dalle potenzialità micidiali, per come lo stesso era stato realizzato; in considerazione degli incontri avvenuti fra tali due persone e Mancuso nei giorni 6, 11, 14 e 23 febbraio 2013, nonché del contenuto delle conversazioni (captate) fra tali tre persone (segnatamente quelle avvenute il 6 febbraio e l'11 febbraio 2013) si evinceva con chiarezza che i tre cercavano di procurarsi un ordigno esplosivo da utilizzare, contro componenti di clan rivale, di cui era esponente Raffaele Moscato (persona da uccidere), per favorire gli interessi del clan di cui Mancuso era esponente; Pagano non poteva sostenere di essere all'oscuro del fatto che all'interno della sua autovettura vi fosse la bomba, in considerazione del fatto che egli aveva partecipato a tali incontri, discutendo il da farsi in maniera attiva, e che il trasporto dell'ordigno era avvenuto utilizzando il proprio autoveicolo, dopo che qualche giorno prima (l'11 febbraio 2013) Mancuso aveva riferito allo stesso Pagano ed a Loielo di avere trovato la bomba da utilizzare; la presenza di Pagano agli incontri ed il fatto che lui era alla guida del veicolo con il quale la bomba era trasportata costituivano prova del concorso, anche materiale, di tale persona nella detenzione e nel trasporto dell'esplosivo; il contributo dello stesso Pagano alla commissione di tali delitti non poteva dirsi di minima importanza (art. 114 cod.pen.), dal momento che il suo comportamento non poteva dirsi trascurabile nell'economia dei delitti medesimi; la sentenza appellata resisteva alle critiche alla stessa mosse da Loielo, dal momento che, l'ordigno esplosivo sequestrato aveva capacità micidiali equiparabili a quella delle armi da guerra (con conseguente qualificazione della sua detenzione e del suo porto come delitti previsti dalla legge n. 895 del 1967) ed era stato trasportato a bordo di autoveicolo circolante sulla pubblica via; inoltre Loielo non poteva dirsi estraneo alla commissione dei delitti in questione in considerazione del chiaro contenuto delle conversazioni scambiate con Mancuso nei giorni sopra indicati, e del fatto che costui, al momento della perquisizione, deteneva il telecomando funzionale all'innesco

dell'esplosione della bomba; era poi evidente la sussistenza dell'aggravante della commissione del porto illegale della bomba in pubblico da parte di più persone (art. 4, secondo comma, lett. a), della legge n. 895 del 1967).

4. Questi invece i motivi fondanti la decisione di accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro:

nel caso di specie la detenzione della bomba ed il relativo porto si collocavano in tempi diversi (nel senso che la detenzione si era avuta prima del relativo porto), con la conseguenza che i due fatti costituivano delitti diversi, fra loro concorrenti, comportando il porto illegale della bomba anche la, connessa, detenzione illegale di tale oggetto; invero, dal contenuto delle captate conversazioni si desunse con chiarezza che Loiello e Pagano avevano richiesto a Mancuso di ricercare l'ordigno, che questi aveva assunto l'incarico di reperirne uno già realizzato ovvero da farlo fabbricare da persona di sua fiducia, che i primi due avevano appreso dal terzo che la bomba era stata trovata e che si trattava di attendere qualche giorno per la relativa consegna; era «evidente, dunque, il concorso morale estrinsecatosi nella forma del rafforzamento dell'azione delittuosa, posta materialmente in essere da uno solo dei soggetti»;

sussisteva anche l'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, dal momento che dal contenuto delle conversazioni risultava che Mancuso, dal primo giudice definito regista dell'operazione, affiancato dai due imputati, intendeva uccidere i membri della cosca avversaria (il «clan dei Piscopisani»), e segnatamente Raffaele Moscato, a quella cui Mancuso era associato; nelle conversazioni si faceva espressamente il nome di Moscato quale persona da uccidere, si evidenziava la sussistenza di pedinamenti e controlli sui movimenti delle vittime, si discuteva delle modalità, di tempo e luogo, del progettato agguato, con particolare riferimento al modo di collocare la bomba, si discuteva della volontà di colpire più di un avversario e che Moscato doveva essere colpito per primo, ci si riferiva al gruppo criminale in guerra con i termini «noi» e «i nostri», si evidenziava la posizione di vertice di Mancuso; era irrilevante che non vi fosse certezza in ordine alle persone da colpire, dal momento che l'attività di detenzione e porto dell'esplosivo era finalizzata alla commissione di attentati nell'ambito della guerra fra cosche, in accordo con il capo Mancuso;

contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza appellata, infine, non sussistevano i presupposti per concedere agli imputati (come sollecitato dai relativi difensori) circostanze attenuanti generiche, in quanto: era insufficiente a tal fine, dopo la modificazione dell'art. 62-bis cod. pen. recata dal d.l. n. 92 del 2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2008, lo stato di incensuratezza di ciascuno; il fatto era particolarmente grave (capacità lesiva dell'ordigno; capacità a delinquere dimostrata nella progettazione di attentati nell'ambito di guerra di mafia, «in concerto con il Mancuso, noto boss di un clan mafioso di estrema pericolosità nella zona»); la

giovane età di Loielo, in particolare, costituiva elemento inidoneo alla concessione di tali circostanze attenuanti a fronte dell'esistenza di dati di segno negativo preminente.

5. Per la cassazione di tale sentenza ciascun imputato ha depositato ricorso.

6. Il ricorso depositato da Rinaldo Loielo (atto sottoscritto dagli avvocati Domenico Ioppolo e Salvatore Staiano) contiene sei motivi.

6.1 Col primo motivo la sentenza è criticata per avere affermato la responsabilità di Loielo nella commissione anche del reato di detenzione illegale dell'ordigno esplosivo, deducendosi che tale, ulteriore, condotta specifica, che la sentenza assume essere avvenuta prima di quella consistita nel trasportare l'ordigno, non sarebbe mai stata contestata dal pubblico ministero; con conseguente violazione della regola di correlazione fra accusa e decisione giudiziale.

6.2 Ad avviso del ricorrente, poi, la motivazione relativa alla affermata sussistenza del suo concorso nel delitto di detenzione illegale del manufatto sarebbe meramente apparente (secondo motivo), avendo la stessa omesso di indicare specificamente gli elementi di prova da cui desumere le ragioni del convincimento giudiziale sul punto.

In particolare: è solo nel corso della conversazione avvenuta il 23 febbraio 2013 che Mancuso avrebbe affermato al suo interlocutore ^{Rinaldo Loielo} Filippo Pagano che «l'hanno portata», mentre nel corso della conversazione del 14 febbraio 2013 (specificamente menzionata nella sentenza impugnata) lo stesso Mancuso avrebbe detto che era necessario trovare «un'altra strada»; il riferimento ad un oggetto non meglio identificato non poteva ridondare a danno dell'imputato, dal momento che da tali poche parole era arbitrario inferire la sussistenza di comportamento, ascrivibile a Loielo, asseritamente consistito nel rafforzamento del proposito criminoso che Mancuso avrebbe espresso.

6.3 Ulteriore motivo di critica (il terzo) è formulato tanto in riferimento alla ritenuta sussistenza nel caso concreto del delitto di porto in luogo pubblico dell'ordigno che dell'aggravante prevista dall'art. 4, secondo comma, lett. a), della legge n. 895 del 1967, in quanto: l'ordigno era trasportato a bordo di autovettura e non, quindi, in luogo pubblico o aperto al pubblico; la sentenza aveva sostanzialmente omesso di indicare per quale motivo aveva ritenuto sussistente l'aggravante contestata, dal momento che la disposizione di legge da ultimo citata prevederebbe qualcosa in più della semplice partecipazione di più persone nell'abusivo porto di arma, consistente nell'essere l'azione «eseguita da almeno due coautori, intendendosi per coautori i concorrenti che, nello stesso contesto spazio-temporale, si trovano nella stessa condizione di adoperare l'arma o le armi oggetto del reato de quo, di dare manforte al portatore, di intervenire prontamente».

6.4 Il quarto motivo evidenzia che la sentenza avrebbe ritenuto micidiale, senza alcuna motivazione specifica, l'ordigno esplosivo di fabbricazione artigianale in

manca di specifica relazione tecnica, dal momento che lo stesso, costituito da materiali del tipo impiegato negli spettacoli pirotecnici per il caricamento degli artifici non contenuti in involucro, poteva considerarsi arma il cui porto era solo abusivo, non anche illegale, ai sensi dell'art. 699, secondo comma, cod.pen.

6.5 Quanto alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, si deduce (quinto motivo) che, onde superare la congrua motivazione sul punto contenuta nella sentenza di primo grado, il giudice di appello avrebbe fondato il proprio convincimento su mera congettura, non consentendo il contenuto delle conversazioni captate l'individuazione dei destinatari del, presunto, agguato; con conseguente non possibilità di determinare la causale dell'azione delittuosa. Inoltre, gli indizi sulla base dei quali l'aggravante è stata ritenuta sussistente mancavano dei requisiti di gravità, precisione e concordanza per poter costituire prova, anche perché la motivazione non indicava con precisione i fatti costituenti indizio.

6.6 Con l'ultimo motivo di ricorso (violazione di legge), da un lato si assume che il diniego, sul rilievo della gravità del fatto, della concessione di circostanze attenuanti generiche a soggetto, come il ricorrente, di giovane età, immune da precedenti penali, che aveva segnalato la presenza della bomba alla Polizia di Stato, equivarrebbe, in buona sostanza, ad introdurre un non consentito automatismo fra gravità del fatto ed esclusione dell'attenuazione della pena derivante dall'applicazione dell'art. 62-bis cod.pen. (anche perché la giurisprudenza di legittimità ritiene che la concessione di tali atipiche circostanze non implica necessariamente un giudizio di non gravità del fatto costituente reato) e, dall'altro, si deduce che la severità nella determinazione della pena di base non sarebbe «confortata da imprescindibile giustificazione»

7. Il ricorso depositato da Filippo Pagano (atto sottoscritto dagli avvocati Armando Veneto e Giuseppe Ioppolo) contiene tre motivi.

Tale imputato ha poi depositate due memorie (la prima sottoscritta dagli avvocati Armando Veneto e Giuseppe Ioppolo; la seconda sottoscritta dall'avvocato Alfredo Gaito) contenenti ulteriori motivi.

7.1 Col primo motivo la sentenza è criticata per avere affermato il concorso di Pagano nella commissione dei reati, dal momento che: da nessuna conversazione captata era dato evincere la partecipazione attiva di Pagano ai fatti contestati; il comportamento si collocava nell'alveo della connivenza non punibile ed il fatto che l'ordigno esplosivo fosse stato rinvenuto all'interno dell'autovettura di cui il ricorrente era proprietario costituiva dato neutro; del resto, nella successiva conversazione (menzionata nella sentenza di primo grado) avvenuta, dopo l'arresto, fra Loielo ed i propri congiunti all'interno del carcere il primo, inconsapevole dell'intercettazione in corso, aveva affermato che il ricorrente nulla sapeva.

Inoltre, il giudice di appello aveva erroneamente escluso l'applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod.pen., dal momento che l'ordigno esplosivo era stato cercato e ricevuto da Loielo che lo aveva trasportato detenendo (al momento della perquisizione) il telecomando di attivazione del meccanismo di scoppio e che nella sentenza non era spiegato quale fosse stata l'efficacia causale del comportamento (in realtà, affatto marginale) tenuto da Pagano rispetto all'evento.

7.2 Con il secondo motivo (arricchito dal contenuto delle due ulteriori memorie) è dedotta violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), in relazione agli artt. 2 della legge n. 896 del 1967 e 7 della legge n. 203 del 1991; la sentenza è criticata, in primo luogo, per avere affermato che Pagano sarebbe responsabile anche del delitto di concorso, morale, nella detenzione della bomba da parte di Mancuso.

In particolare (memoria depositata il 29 dicembre 2016) la sentenza avrebbe ritenuto sussistente tale delitto, non specificamente contestato dal pubblico ministero; così contravvenendo alla regola di necessaria correlazione fra accusa e pronuncia, anche alla luce dei principi affermati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Inoltre: da nessun atto del processo poteva desumersi che Mancuso avesse acquisito la detenzione dell'ordigno esplosivo prima della sua consegna per il porto, avvenuta il 23 febbraio 2013, tanto che il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 691 del 15 luglio 2015 (allegata alla prima memoria), aveva assolto lo stesso Mancuso dall'accusa di concorso con Loielo e Pagano nel delitto, aggravato, di detenzione e porto illegale in luogo pubblico di tale oggetto; perché possa configurarsi il concorso nella detenzione o porto illegale di arma è necessario che ciascuno dei compartecipi abbia la disponibilità materiale di tale cosa e possa in qualunque momento disporne; il concorso morale del ricorrente nella commissione di tale delitto non era dunque in concreto predicabile; in mancanza di prova in ordine alla detenzione dell'esplosivo prima dell'inizio del suo trasporto a bordo dell'autoveicolo poteva, al più, ritenersi sussistente il solo delitto di cui all'art. 4 della legge n. 865, dal momento che nella fattispecie la detenzione si identifica nel porto.

In secondo luogo, si deduce che, correttamente, alla luce del contenuto degli elementi di prova acquisiti al processo (in particolare, il contenuto della conversazione avvenuta il 6 febbraio 2013, da cui risultava che una delle persone da colpire era Raffaele Moscato, componente clan rivale), il giudice di primo grado aveva escluso la sussistenza dell'aggravante, connotata da dolo specifico, prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, dal momento che il contenuto delle conversazioni captate non consentirebbe di individuare a quale specifica destinazione il porto dell'esplosivo era finalizzato.

La sentenza impugnata avrebbe arbitrariamente riformato la decisione sul punto, dal momento che il contenuto delle conversazioni captate non consentirebbe di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente volesse agevolare

l'interesse di alcuna associazione di 'ndrangheta e non quello di Mancuso, ritenuto ^{di} capo una di tali associazioni, non potendosi ritenere sufficiente, per la configurabilità in concreto della circostanza aggravante in discorso, la realizzazione dell'interesse di Mancuso ed il fatto che l'azione sarebbe collocata in contesto mafioso.

7.3 Infine (terzo motivo, le cui argomentazioni sono ulteriormente sviluppate dalla memoria depositata il 29 dicembre 2016), la sentenza è criticata: per non avere concesso le circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto della gravità del fatto, senza tenere conto della giovane età del ricorrente, del fatto che questi era immune da precedenti penali e delle accertate modalità di partecipazione di Pagano alla commissione del delitto; in violazione del precetto (artt. 132 e 133 cod.pen.) impositivo di individualizzazione della sanzione in concreto da infliggere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nel corso della discussione orale i difensori dei ricorrenti, prendendo spunto da talune considerazioni incidentali svolte dal Procuratore generale nel corso della sua requisitoria, hanno sollecitato questa Corte all'esercizio del potere officioso (art. 591, comma 4, cod.proc.pen.) di declaratoria di inammissibilità (ai sensi dell'art. 443, comma 3, cod.proc.pen.) dell'appello del pubblico ministero contro la sentenza, definitiva di procedimento svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro il 12 gennaio 2015.

A sostegno di tale sollecitazione è stato dedotto che: tale sentenza era stata, in ogni caso, di condanna degli imputati; in subordine, al pubblico ministero sarebbe precluso l'appello contro la parte della sentenza di condanna per il delitto di porto illegale di esplosivo che aveva, però, escluso la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

La sollecitazione non può essere accolta, in quanto:

a) con la citata sentenza di primo grado gli imputati erano stati assolti dall'accusa di avere detenuto illegalmente l'esplosivo indicato nel capo di imputazione (con le aggravanti rispettivamente recate dall'art. 4, secondo comma, lett. a), della legge n. 895 del 1967 e dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991), con la conseguenza che contro tale capo di sentenza a contenuto assolutorio non opera la preclusione all'appello del pubblico ministero prevista dall'art. 443, comma 3, cod.proc.pen.;

b) quanto alla questione in subordine prospettata, nel caso di sentenza di condanna, definitiva di procedimento svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, che modifichi il titolo del reato, l'appello del pubblico ministero (proponibile ai sensi del citato art. 443 comma 3). non necessariamente deve essere limitato al ripristino dell'originaria, più grave, ipotesi contestata, essendo ammissibili motivi subordinati al mancato accoglimento del motivo principale, come quelli relativi al ripristino di circostanze aggravanti e all'aumento della pena; e ciò sul duplice rilievo secondo cui la limitazione di cui all'art. 443, comma 3, costituisce un'eccezione al principio di

carattere generale dell'appellabilità da parte del pubblico ministero di tutte le sentenze di condanna e di proscioglimento e l'appello relativo alla pena andrebbe in ogni caso qualificato come ricorso per cassazione che, a sua volta, stante l'appello principale sulla modifica del titolo del reato, verrebbe convertito in appello (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 5, n. 5153 del 18 febbraio 1992, *Rodigari*, Rv. 190065; Cass. Sez. 1, n. 8767 del 24 marzo 1999, *Cremona*, Rv. 213952, relativa ad appellabilità di sentenza relativa a modificazione del titolo di reato determinante irrogazione di sanzione sostitutiva di pena detentiva; Cass. Sez. 5, n. 21176 del 5 aprile 2006, *P.G. in proc. Santonocito*, Rv. 233989, relativa ad appellabilità di sentenza di condanna che aveva qualificato come furto con strappo il contestato delitto di rapina; Cass. Sez. 4, n. 48825 del 25 ottobre 2016, *P.G. in proc. Dhif*, Rv. 268217, relativa a riqualificazione da parte della sentenza di condanna di reato di detenzione a scopo di vendita di cocaina e di hashish nella, meno grave, ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990);

c) in particolare, facendo applicazione di tali principi, Cass. Sez. 6, n. 6274 del 17 novembre 2010, dep. 2011, *Chiefari*, Rv. 249462, ebbe modo di affermare l'appellabilità da parte del pubblico ministero di sentenza, emessa a definizione di procedimento svoltosi nelle forme del giudizio abbreviato, di condanna per delitti di strage, di detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivo, di tentata estorsione e di calunnia, con esclusione, per tutti i delitti, della, contestata, circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991;

d) tali principi sono applicabili nel caso di specie, in cui: gli imputati avevano proposto appello contro la sentenza di condanna per il delitto di porto illegale in luogo pubblico, aggravato dal numero delle persone, dell'esplosivo descritto nel capo di imputazione; la statuizione di condanna aveva escluso per tale delitto la sussistenza della, del pari contestata, aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

In conclusione, affatto ammissibile era l'appello del pubblico ministero per la riforma tanto del capo di sentenza assolutorio degli imputati dall'accusa di detenzione illegale pluriaggravata di esplosivo che della sentenza di condanna di costoro per il delitto di porto in luogo pubblico di esplosivo nella parte in cui, con essa, era stata esclusa la sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991.

2. Preliminare, in rito, è l'esame del motivo di critica alla sentenza di appello (primo motivo del ricorso di Loielo; secondo motivo aggiunto contenuto nella memoria depositata da Pagano il 29 dicembre 2016) nella parte in cui ha affermato la responsabilità concorrente degli imputati nella commissione anche del reato di detenzione illegale dell'ordigno esplosivo, deducendo i ricorrenti che tale ulteriore e specifica condotta (che la sentenza assume essere avvenuta prima di quella consistita nel portare l'ordigno) non sarebbe mai stata contestata dal pubblico ministero; con conseguente violazione della regola di correlazione fra sentenza ed accusa.

Il principio di correlazione tra sentenza ed accusa è posto a tutela del diritto di difesa, sì che per il rispetto del precetto occorre verificare che l'imputato possa avere chiara cognizione, ai fini della sua difesa, di ciò che gli viene contestato (cfr. Cass. Sez. 6, n. 40283 del 28 settembre 2012, *Diaji*, Rv. 253776; Cass. Sez. 5, n. 38588 del 16 settembre 2008, *Fornaro*, Rv. 242027).

In altri termini (ed in linea con il costante orientamento di legittimità ribadito in più occasioni dalla Corte a Sezioni Unite: cfr. Sez. U, n. 36551 del 15 luglio 2010, *Carelli*, Rv. 248051.; Sez. U, n. 16 del 19 giugno 1996, *Di Francesco*, Rv. 205619) per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, del fatto concreto nel quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; con la conseguenza che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel mero confronto puramente letterale fra contestazione e decisione e, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è insussistente quando l'imputato, attraverso lo svolgimento del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.

Nel ribadire tale principio, si osserva che il motivo di ricorso, attinente in realtà al merito dell'accusa di illecita detenzione dell'esplosivo come fatto diverso dal relativo porto illegale, è manifestamente infondato, dal momento che il capo di imputazione indicava specificamente che Loielo e Pagano erano accusati di avere, in concorso fra loro, illegalmente detenuto e quindi portato in luogo pubblico, in Nicotera Marina ed in Rosarno, il 23 febbraio 2013, l'ordigno esplosivo: la contestazione indicava dunque con chiarezza la duplicità di condotte, tanto che il giudice di primo grado aveva assolto tali persone dall'accusa di avere autonomamente detenuto, prima del relativo porto, l'ordigno in questione.

L'indicazione dell'avvenuta detenzione di tale bene mobile in giorno anteriore a quello indicato nel capo di imputazione si collocava dunque nell'alveo della contestazione.

3. Il solo Loielo (quarto motivo) critica la sentenza ~~la sentenza~~ per avere (in mancanza di specifica relazione tecnica) ritenuto micidiale, senza alcuna motivazione specifica, l'ordigno esplosivo di fabbricazione artigianale, dal momento che lo stesso, costituito da materiali del tipo impiegato negli spettacoli pirotecnici per il caricamento degli artifici non contenuti in involucro, poteva considerarsi arma il cui porto era solo abusivo, non anche illegale, ai sensi dell'art. 699, secondo comma, cod.pen.

La doglianza è manifestamente infondata, dal momento che la sentenza di primo grado, sul punto confermata da quella in appello, aveva accertato che l'ordigno esplosivo, di fabbricazione artigianale era costituito, anche alla luce dell'esito dei disposti accertamenti tecnici: da un cilindro metallico delle dimensioni di cm. 20 x cm.

12,5, chiuso alle due estremità con piastre in metallo di forma quadrata, assicurate e saldate sui quattro lati da viti e bulloni, con carica esplosiva costituita da 2,500 kg di polvere pirica (del tipo di quella usata per il confezionamento dei fuochi d'artificio) e da un artificio pirotecnico, costituito da involucro in cartone pressato con tappi di forma cilindrica di cm. 17 x cm. 8 contenente altri 500 grammi di polvere pirica; l'ordigno era dotato di sistema di attivazione a distanza a triplo innesco, costituito da un ricevitore radiocomandato, un detonatore elettrico (usato per le esplosioni nelle cave) e da due testine di accensione elettrica, una delle quali inserita all'interno dell'artificio.

In ragione della quantità di polvere pirica (3 kg.) e delle modalità di confezionamento (involucro in metallo occluso alle relative estremità cui era aggiunto artificio pirico) sopra descritte, l'esplosione dell'ordigno, comandata a distanza, avrebbe determinato la proiezione nell'area circostante di numerosissime schegge metalliche, dagli effetti devastanti per il corpo umano.

Correttamente, pertanto, la sentenza di appello ha qualificato l'ordigno esplosivo avente tali caratteristiche come equiparabile ad arma da guerra, essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nel ritenere che le fattispecie delittuose configurate dalla legge n. 895 del 1967 e successive modificazioni in tema di esplosivi sono caratterizzate dal possibile effetto micidiale, nel senso che ricomprendono quelle condotte che hanno per oggetto gli esplosivi o miscugli di sostanze atti a provocare - per quantità o qualità, composizione o confezionamento - una esplosione, ossia una rapidissima e violenta liberazione di energia da cui derivi un effetto micidiale e distruttivo, equiparabile alle conseguenze cagionate dall'impiego di armi da guerra, mentre le condotte aventi per oggetto non gli esplosivi, ma le materie esplodenti (cioè le materie che non hanno le suddette caratteristiche, come quelle utilizzate per i cosiddetti fuochi artificiali, privi di potenza micidiale, vuoi per struttura chimica, vuoi per modalità di fabbricazione), integrano la fattispecie contravvenzionale prevista dall'art. 678 cod. pen. (in questo senso cfr., fra le altre, Cass. Sez. 1, n. 9840 del 18 maggio 1987, *P.M. Stropoli*, Rv. 176671; Cass. Sez. 1, n. 2920 del 18 giugno 1993, *Monaco*, Rv. 194758; Cass. Sez. 1, n. 38064 del 6 novembre 2006, *Lippolis*, Rv. 234979; nello stesso ordine di concetti, per l'affermazione secondo cui ai fini della qualificazione di un oggetto, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere invece riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi, cfr. Cass. Sez. 1, n. 42872 del 15 ottobre 2009, *Gentile e altro*, Rv. 244996; Cass. Sez. 1, n. 45614 del 14 ottobre 2013, *Persello*, Rv. 257344; infine, nel senso che il detonatore, per sua natura destinato al confezionamento di ordigni esplosivi micidiali, parificati alle armi da guerra, costituisce parte di arma da guerra, la

cui detenzione costituisce delitto, cfr. Cass. Sez. 1, n. 12223 del 21 ottobre 1994, *Piergentili*, Rv. 199680).

4. Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo di ricorso di Loielo nella parte in cui con esso si deduce che la bomba non sarebbe stata portata in luogo pubblico o aperto al pubblico in quanto custodita nel bagagliaio di autovettura a bordo della quale viaggiavano i due imputati, dal momento che: l'autovettura a bordo della quale i due imputati viaggiavano (Pagano era alla guida del veicolo; Loielo, seduto accanto al conducente, deteneva il telecomando per far esplodere la bomba) percorreva la Strada statale n. 18; nel bagagliaio del veicolo era custodito l'ordigno esplosivo; la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere (ed il ricorso non tenta neppure di prospettare argomento a confutazione di tale interpretazione) che il trasporto di arma (o di esplosivo) all'interno di autoveicolo che percorre la pubblica via integra gli estremi del delitto di porto illegale di arma (o di esplosivo) in luogo pubblico (cfr., fra le molte, Cass. Sez. 1, n. 5047 del 15 febbraio 1984, *Mattioli*, Rv. 164538; Cass. Sez. 1, n. 4044 del 7 marzo 1984, *Iovino*, Rv. 164011; Cass. Sez. 1, n. 7153 del 7 marzo 1986, *Baccari*, Rv. 173351; Cass. Sez. 1, n. 10328 del 22 settembre 1992, *Procopio*, Rv. 192300; Cass. Sez. 1, n. 40806 del 5 giugno 2013, *Patricelli*, Rv. 257245).

5. Premesso che il ricorso di Loielo non contiene alcuna critica alla sentenza nella parte in cui la stessa ha ritenuto il suo concorso nel porto illegale della bomba (il secondo motivo di ricorso riguarda l'affermato concorso di tale persona nel diverso delitto di detenzione illegale di tale manufatto), Pagano (primo motivo di ricorso) deduce che tale decisione avrebbe, erroneamente, qualificato il proprio comportamento in termini di concorso nella commissione di tale delitto anziché come connivenza non punibile.

In subordine, lo stesso ricorrente afferma la carenza di motivazione della sentenza nella parte in cui aveva per lui negato la sussistenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod.pen. (partecipazione di minima importanza alla commissione del reato).

Il motivo (che riprende, in buona sostanza, la critica alla sentenza di primo grado contenuta nei motivi di appello) è infondato, dal momento che:

a) con motivazione aderente al contenuto delle, captate, conversazioni avvenute fra Pantaleone Mancuso, Loielo e Pagano il 6 e l'11 febbraio 2013, il giudice di appello ha ritenuto Pagano non mero spettatore di un progetto di reperimento di una bomba da impiegare per eliminare persone ritenute avversarie, bensì attivo partecipe al progetto medesimo (il riferimento è: alle parole pronunziate da Pagano nel corso del colloquio fra tali persone avvenuto il 6 febbraio 2013, dal cui contenuto è dato desumere che costui «partecipa allo scambio di notizie, dicendo di essersi informato su qualche circostanza riguardante Moscato, riferita anche al Mancuso e che si era

rivelata falsa, aggiungendo alcuni particolari, e risultando bene inserito nel contesto del discorso e pienamente in sintonia con gli altri due, nella progettazione del piano»; al contenuto delle parole pronunziate da Mancuso nel colloquio con Loielo e Pagano avvenuto il 11 febbraio 2013, evidenzianti che il primo aveva trovato una bomba già confezionata, da collocare poi all'interno dell'autovettura della vittima) alla cui realizzazione egli concorse, non solo rafforzando con la sua presenza attiva il proposito di Mancuso e Loielo, bensì materialmente concorrendo al porto dell'ordigno esplosivo a bordo dell'autovettura di cui si era posto alla guida (anche perché Loielo era privo di patente di guida);

b) nella motivazione della sentenza di primo grado è riportata trascrizione di conversazione fra Mancuso, Loielo e Pagano avvenuta la mattina del 23 febbraio 2013 (prima del rinvenimento della bomba da parte della Polizia), da cui si desume che Pagano si informò presso Loielo se la bomba fosse pronta per il relativo trasporto («L'hanno portata?»);

c) la stessa sentenza, nell'accertare la non sussistenza nel caso di specie dei presupposti per la configurabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod.pen., in quanto il contributo causale, nei termini sopra evidenziati (guida di autovettura al cui interno era collocato ordigno esplosivo che Pagano sapeva essere destinato a compiere attentato), del comportamento di Pagano alla verifica dell'evento (*id est*, il porto dell'ordigno esplosivo in autovettura che percorreva la pubblica via) non poteva dirsi di rilievo oggettivamente minimo e marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'*iter* criminoso, ha fatto corretta applicazione al caso concreto dei principi di diritto affermati in argomento dalla costante giurisprudenza di legittimità (in questo senso, cfr., fra le altre, Cass. Sez. 3, n. 9844 del 17 novembre 2015, dep. 2016, *Barbato*, Rv. 266461; Cass. Sez. 3, n. 34985 del 16 luglio 2015, *Caradonna e altro*, Rv. 264455; Cass. Sez. 1, n. 26031 del 9 maggio 2013, *P.G. e Di Domenico*, Rv. 256035; Cass. Sez. 6, n. 24571 del 24 novembre 2011, dep. 2012, *Piccolo e altro*, Rv. 253091; Cass. Sez. 1, n. 29168 del 31 maggio 2011, *Atowi e altri*, Rv. 250751

6. Contrariamente a quanto dedotto da Loielo con parte del terzo motivo del ricorso da lui depositato, sussiste nel caso concreto, quanto al delitto di porto in luogo pubblico dell'ordigno esplosivo, l'aggravante prevista dall'art. 4, secondo comma, lett. a), della legge n. 895 del 1967 (fatto commesso «da più persone riunite»), dal momento che nel porto, con le modalità sopra descritte, della bomba in luogo pubblico, concorsero materialmente Pagano e Mancuso; con la conseguenza che per dar conto della sussistenza nel caso concreto di tale aggravante di diritto speciale affatto adeguata è la motivazione della sentenza impugnata che ha evidenziato come fosse «palese poi la ricorrenza dell'aggravante delle più persone riunite, integrata dalla

presenza dei due correi odierni imputati, essendo irrilevante la mancata individuazione della vittima dell'azione esplosiva concordata».

Affatto incomprensibile, e dunque inapprezzabile, è sul punto specifico l'argomento difensivo secondo cui il precetto recato dal citato art. 4, secondo comma, lett. a), della legge n. 895 del 1967 prevederebbe qualcosa in più della semplice compartecipazione di più persone nell'illegale porto di esplosivo in luogo pubblico, consistente nell'essere l'azione «eseguita da almeno due coautori, intendendosi per coautori i concorrenti che, nello stesso contesto spazio-temporale, si trovano nella stessa condizione di adoperare l'arma o le armi oggetto del reato *de quo*, di dare manforte al portatore, di intervenire prontamente». L'argomento, per quanto è dato comprendere, si risolve nell'affermazione secondo cui l'aggravante sussiste allorché nel porto concorrono materialmente più persone: e ciò corrisponde a quanto nella sentenza di merito accertato.

7. Del pari infondato è il motivo, comune ai ricorrenti (quinto motivo del ricorso di Loielo; seconda parte del secondo motivo del ricorso di Pagano, sviluppato nelle due memorie depositate da tale ricorrente ed in particolare *sub* lett. a) della memoria depositata il 29 dicembre 2016), con il quale la sentenza di appello è criticata per avere affermato la sussistenza nel caso concreto della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991, consistita nell'avere i due imputati commesso il delitto di porto illegale della bomba al fine di agevolare la cosca di 'ndrangheta denominata «*clan Mancuso*» e cosche collegate.

Premesso che anche la sentenza di primo grado (che pure aveva negato la ricorrenza nel caso di specie della circostanza aggravante speciale in questione) aveva definito - alla luce del contenuto delle conversazioni avvenute fra Pantaleone Mancuso, Loielo e Pagano il 6, l'11 e il 23 febbraio 2013, nonché fra i soli Mancuso e Loielo anche il 14 febbraio 2013 (per come riportate nella sentenza di primo grado) - Pantaleone Mancuso come «regista» delle attività funzionali al reperimento di una bomba che servisse ad eliminare i membri della cosca denominata «clan dei Piscopisani» nell'ambito di una vera e propria guerra fra tale organizzazione e quella di cui Mancuso è esponente di vertice, la sentenza in questa sede impugnata, con efficace sintesi del contenuto maggiormente significativo delle conversazioni sopra indicate, ha evidenziato che l'acquisizione della detenzione della bomba era strettamente funzionale a favorire la cosca di cui Mancuso era dirigente (facente parte della «famiglia Patania») in tale conflitto e che la prima vittima avrebbe dovuto essere Raffaele Moscato, appartenente al «clan dei Piscopisani», desumendo tale affermazione: dalle conversazioni aventi riferimento a tale ultima persona (che in quel periodo si era nascosta) ed a quelle dei componenti il clan avversario «che girare liberi non possono»; dai riferimenti alle attività di pedinamento e di controllo delle persone parte del «clan dei Piscopisani» («abbiamo mandato un ragazzo là e gli ho detto:

come scende dalla macchina fallo a pezzi, fallo a pezzi...per squagliarlo...Io adesso lo dico ad un altro...la mattina lui prende la macchina?...lui all'una esce...viaggia però è poco il tragitto, non si può mettere niente, in piazza è pieno di telecamere»); dalle discussioni relative alle modalità di collocazione dell'ordigno, alla volontà di colpire le persone considerate avversarie, Moscato per primo («l'unico modo è metterla di notte quella cosa...ma a casa si può mettere?la bomba si può...Di notte uno deve andare...che non ci sono le telecamere...gliela mette là...dipende dove...facile non è...questo lo dobbiamo prendere per primo...intanto questo lo dobbiamo toccare...E' lui che dirige là più o meno»); alla frequenza con la quale i tre colloquianti (Mancuso e Loielo principalmente, ma anche Pagano, nel corso della conversazione del 6 febbraio 2013) si riferiscono al clan di Mancuso, in guerra con quello avversario, con i termini «noi» e «i nostri».

L'acquisizione della detenzione della bomba da parte di Mancuso, Loielo e Pagano era dunque, secondo motivazione immune da vizi logici e strettamente ancorata alle acquisizioni probatorie, funzionale al perseguimento dei fini dell'associazione, di cui il primo era esponente di vertice, nella sua attività di contrasto armato del «clan dei Piscopisani»: ciò costituisce elemento necessario e sufficiente per ritenere sussistente l'aggravante di diritto speciale in discussione nella condotta, come quella posta in essere dai concorrenti Loielo e Pagano, caratterizzata dalla volontà specifica di favorire direttamente l'attività dell'associazione di 'ndrangheta capeggiata da Mancuso e dalla consapevolezza dell'ausilio prestato a tale ente a base associativa (in questo senso cfr., fra le molte, Cass. Sez. 6, n. 47722 del 8 ottobre 2015, *Arcone e altri*, Rv. 265881; Cass. sez. 6, n. 44698 del 22 settembre 2015, *Cannizzaro*, Rv. 265359; Cass. Sez. 3, n. 9142 del 13 gennaio 2016, *Basile e altri*, Rv. 266464; Cass. Sez. 6, n. 31437 del 12 luglio 2012, *Messina e altro*, Rv. 253218).

8. La sentenza è anche criticata dai ricorrenti per avere affermato la responsabilità concorrente di costoro anche per la commissione del delitto di detenzione illegale dell'esplosivo (secondo motivo del ricorso presentato da Loielo; secondo motivo del ricorso presentato da Pagano e punto *sub b*) della memoria depositata da tale parte il 29 dicembre 2016).

In tema di rapporti fra il delitto previsto dall'art. 2 della legge n. 895 del 1967 (per quanto qui interessa, detenzione illegale di esplosivo) e quello disciplinato dal successivo art. 4 della stessa legge (per quanto qui interessa, porto in luogo pubblico di esplosivo), la giurisprudenza di legittimità è da tempo costante nell'affermare il principio secondo cui: chi porta in pubblico esplosivi, da lui detenuti in precedenza, viola tanto l'art 2 che l'art 4 della citata legge n 895, commettendo due reati materialmente concorrenti, scaturenti da condotte autonome, distaccate nello spazio e nel tempo; chi, invece, porta in pubblico esplosivi senza averli prima detenuti, comincia a detenerli nel momento stesso in cui li porta in luogo pubblico (nel porto è

dunque insita la detenzione), con la conseguenza che essendo il porto reato più grave della detenzione, dalla quale si differenzia per un *quid pluris*, costituito dal portare in pubblico la cosa che si detiene, la detenzione perde la sua autonomia strutturale per diventare elemento costitutivo di una fattispecie complessa da cui rimane assorbita (cfr., in questo senso, Cass. Sez. 3, n. 2311 del 12 dicembre 1969, dep. 1970, *Colelli*, Rv. 114143; Cass. Sez. 1, n. 5519 del 16 marzo 1973, *Trentin*, Rv. 124655; Cass. Sez. 1, n. 8306 del 9 febbraio 1976, *Turra*, Rv. 134193; Cass. Sez. 1, n. 9074 del 16 febbraio 1978, *Perez*, Rv. 139633).

La stessa giurisprudenza, inoltre, ha costantemente precisato che il delitto di porto illegale comprende ed assorbe per continenza quello di detenzione, escludendo il concorso materiale di tali reati, solo quando l'azione del detenere l'arma (o l'esplosivo) inizi contestualmente a quella di portare la medesima in luogo pubblico e vi sia la prova che l'arma non sia stata in precedenza detenuta (per tale precisazione, cfr. Cass. Sez. 1, n. 7759 del 11 giugno 1996, *Zavettieri*, Rv. 205532; Cass. Sez. 1, n. 32967 del 3 giugno 2010, *Casanova*, Rv. 248272); con l'ulteriore precisazione, quanto alla prova della non detenzione anteriore al porto, che l'imputato ha un mero onere di allegazione, nel senso che, in mancanza di specifica deduzione della concreta contemporaneità delle due condotte, il giudice non è tenuto a effettuare verifiche e può attenersi al criterio logico della normale anteriorità della detenzione rispetto al porto (cfr. in questo senso Cass. Sez. 6, n. 46778 del 9 luglio 2015, *Coscione e altri*, Rv. 265489; Cass. Sez. 1, n. 18410 del 9 aprile 2013, *Vestita*, Rv. 255687; Cass. Sez. 2, n. 3998 del 13 gennaio 2010, *Di Leo*, Rv. 246427).

Nell'affermare, sulla base dei principi di diritto da ultimo menzionati, che la detenzione dell'ordigno esplosivo venne da Loielo, Pagano e Mancuso conseguita prima del suo porto in luogo pubblico come detto avvenuto la mattina del 23 febbraio 2013, la Corte di appello di Catanzaro ha però omissis, inspiegabilmente, di menzionare il contenuto (per intero riportato nella sentenza di primo grado) delle conversazioni avvenute l'11 febbraio 2013 (da cui risulta chiaramente che l'ordigno non è ancora detenuto da Loielo, Pagano e Mancuso), il 14 febbraio 2013 (in cui Mancuso disse a Loielo che l'ordigno non gli era stato ancora consegnato) e, soprattutto, quelle della mattina del 23 febbraio 2013 (poco prima dell'intervento della Polizia di Stato), dalle quali risulta con chiarezza che quel giorno qualcuno aveva portato l'ordigno e che Mancuso (che conversava per telefono con Loielo mentre costui si trovava in compagnia di Pagano) diede appuntamento a Loielo e Pagano.

In buona sostanza, il contenuto delle captate conversazioni telefoniche è inequivoco nel senso che la detenzione della bomba da parte di Loielo e Pagano si ebbe, in concorso con Mancuso, la mattina del 23 febbraio 2013, al momento dell'inizio del porto della stessa.

Il capo di sentenza di condanna dei ricorrenti per il delitto, pluriaggravato, di detenzione illegale della bomba prima dell'inizio del relativo porto in luogo pubblico è dunque da annullare senza rinvio per insussistenza del fatto; essendovi prova, risultante dal testo della sentenza di primo grado, che nel caso concreto la detenzione del bene mobile in questione da parte degli imputati fu elemento costitutivo del relativo porto in luogo pubblico in quanto non avutasi, ad apprezzabile distanza di tempo e di spazio, prima del porto medesimo.

9. La sentenza impugnata resiste, invece, alle critiche ad essa mosse dai ricorrenti (sesto motivo del ricorso di Loielo; terzo motivo del ricorso di Pagano e motivo *sub c*) della memoria depositata da tale parte il 29 dicembre 2016) quanto alla non concessione a ciascuno di essi di circostanze attenuanti generiche.

Soprattutto dopo la modificazione del precetto contenuto nell'art. 62-*bis* c.p. ad opera del d.l. n. 2002 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 125 del 2008, secondo cui l'incensuratezza dell'imputato non è fatto idoneo da solo a giustificare la concessione di circostanze attenuanti generiche, la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il giudice deve limitarsi a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

La ragion d'essere della disciplina legale in questione è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione criminale prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile; con la conseguenza che la meritevolezza di tale adeguamento non può essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne l'affermata insussistenza sotto ogni possibile profilo (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 2, n. 2769 del 2 dicembre 2008, dep. 2009, *Poliseo*, Rv. 242709)

E' al contrario la meritevolezza quale presupposto della concessione che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di specifica motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (cfr. Cass. Sez. 3, n. 44071 del 25 settembre 2014, *Papini e altro*, Rv. 260610).

A fronte, poi, di specifica richiesta dell'imputato volta ad ottenere la concessione di tali circostanze attenuanti innominate, il giudice è tenuto solo ad indicare delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, senza che ciò comporti, tuttavia, la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (in questo senso, cfr., fra le molte, Cass. Sez. 1, n. 11361 del 19 ottobre 1992, *Gennuso*, Rv. 192381; Cass. Sez. 1, n. 12496 del 21 settembre 1999, *Guglielmi ed altri*, Rv. 214570; Cass. Sez. 6, n. 13048 del 20 giugno

2000, *Occhipinti ed altri*, Rv. 217882; Cass. Sez. 1, n. 29679 del 13 giugno 2011, *Chiofalo ed altri*, Rv. 219891).

Ancora, è stato precisato che, ai fini del diniego, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 3, n. 23055 del 23 aprile 2013, *Banic e altro*, Rv. 256172 che ha ritenuto giustificato il diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

L'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica in buona sostanza la decisione relativa alla sussistenza dei presupposti in fatto per concederle, non anche la decisione di segno opposto (in questo senso, cfr. Cass. Sez. 2, n. 38383 del 10 luglio 2009, *Squillace ed altro*, Rv. 245241; Cass. Sez. 3, n. 44071 del 25 settembre 2014, *Papini e altro*, Rv. 260610).

Tenuti presenti tali ordini di concetti, è da ritenere affatto adeguata al caso concreto la motivazione con la quale la sentenza impugnata, dopo non avere dato alcun peso all'assenza di precedenti penali caratterizzanti ciascun imputato, ha ritenuto di non concedere le, sollecitate, circostanze attenuanti generiche, evidenziando che il fatto era particolarmente grave, in considerazione della capacità lesiva dell'ordigno esplosivo, della capacità a delinquere dimostrata dagli imputati nella progettazione di attentati nell'ambito di guerra di mafia, «in concerto con il Mancuso, noto boss di un clan mafioso di estrema pericolosità nella zona», e che la giovane età di Loielo, in particolare, costituiva elemento inidoneo alla concessione di tali circostanze attenuanti «a fronte dell'esistenza di dati di segno negativo preminente».

10. In conclusione, i ricorsi sono da rigettare ad eccezione di quelli relativi all'affermata responsabilità degli imputati nella commissione, in concorso, del delitto di detenzione aggravata della bomba descritta nel capo di imputazione (art. 2 della legge n. 895 del 1967).

Il capo di sentenza al riguardo pronunciata in appello è, come detto, da annullare senza rinvio perché il fatto non sussiste.

Avendo il giudice di appello con chiarezza indicato tanto la misura della pena da irrogare per il delitto di porto in luogo pubblico dell'ordigno esplosivo, aggravato ex art. 4, secondo comma, let. a), della legge n. 895 del 1967 (sette anni e sei mesi di reclusione ed euro 30.000 di multa) che quella dell'aumento derivato per effetto dell'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 (dieci anni di reclusione ed euro 40.000 di multa), non sussistono nel caso concreto ulteriori accertamenti in fatto da svolgere.

La conseguenza (art. 620, lett. I), cod.proc.pen.) è che in questa sede la pena da infliggere a ciascun imputato per la commissione di tale delitto pluriaggravato può essere rideterminata nella misura di sei anni e otto mesi di reclusione ed euro 26.667 di multa (dieci anni di reclusione ed euro 40.000 di multa, diminuita di un terzo in applicazione della regola contenuta nell'art. 442, comma 2, cod.proc.pen.).


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla condanna degli imputati per il delitto previsto dall'art. 2 legge n. 895/1967 e succ. mod., perché il fatto non sussiste, e determina la pena per il reato residuo in sei anni e otto mesi di reclusione ed euro ventiseimilaseicentosessantasette di multa per ciascun imputato. Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso in Roma il 20 gennaio 2017.

Il Consigliere estensore

Marco Vannucci



Il Presidente

Antonella Patrizia Mazzei

